



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

ac

N. 43682 di Prot.

Roma, li 27 NOV. 2019

Risposta a nota del N. Allegati

OGGETTO: Decreto del 13/11/2019 del Presidente della Corte di Appello di Roma
Variazione tabellare :Accorpamento della IV[^] sezione penale e V[^] sezione penale
della corte di Appello di Roma.

Ai Sigg.ri Presidenti
Del Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati del Distretto
LORO SEDI

Si trasmette ai sensi della circolare del C.S.M. P.1318 del 26/1/2017 il provvedimento del 13/11/2019 del Presidente della Corte di Appello di Roma a modifica del progetto tabellare triennio 2017/2019. Il provvedimento è stato depositato nell'applicativo COSMAPP in data 26/11/2019.

Le SS.LL. potranno far pervenire al Consiglio Giudiziario eventuali osservazioni entro il termine previsto di 10 giorni dalla presente comunicazione.

D'ordine del
PRESIDENTE DELLA CORTE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Aloisio Giallo



CORTE DI APPELLO DI ROMA

PRESIDENZA

BS/GB/ag

PROT. _____

Roma, 13 novembre 2019

OGGETTO: accorpamento della Quarta e della Quinta sezione penale - VARIAZIONE TABELLARE.

rilevato che la V Sezione penale, istituita con variazione tabellare del 5 giugno 2017, per effetto dei decreti di questa Presidenza del 28 luglio 2017 e del 18 ottobre 2018 è attualmente composta dai consiglieri tratti dall'organico delle altre sezioni penali della Corte, co-assegnati a rotazione;

che le vigenti tabelle di organizzazione della Corte, approvate dal CSM il 13 febbraio 2019, hanno confermato tale impianto;

che con decreto del 28 novembre 2017 sono stati assegnati alla V sezione penale, ad avvenuta copertura dell'organico, cinque consiglieri in pianta stabile, in aggiunta al presidente di sezione; mentre con i decreti del 3 luglio 2019, nn.1525 e 1526, seguiti dal decreto correttivo del 10 settembre 2019, si è provveduto, in esito ad apposito interpello, all'assegnazione di un posto di consigliere presso la quarta sezione penale e di quattro posti di consigliere presso la quinta sezione penale, a copertura di tutti i posti vacanti, ad eccezione del posto di presidente tuttora vacante, non essendo ancora stato esaurito dal CSM il relativo concorso;

che allo stato le tabelle attualmente vigenti assegnano alla quinta sezione competenza per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 74 c.p., 648 c.p., 171 legge 633/1941, 635 c.p., 495 c.p., 385 c.p., 337 c.p., 582 e 585 c.p., 624 c.p., 625 c.p., 624 bis c.p., 73, V comma DPR 309/1990, per i quali non sia stata irrogata pena superiore ad un anno di reclusione, non vi sia costituzione di parte civile, non vi siano imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misure di sicurezza personali o provvedimenti di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 e non sia stata assegnata valenza superiore a 2, secondo il metodo di assegnazione delle valenze attualmente in uso nella Corte, nonché i procedimenti di ingiusta detenzione di cui agli artt. 314 - 315 c.p.p.;

che la V sezione, nonostante l'impegno da tutti profuso nella attuazione del progetto ad essa relativo, ha fornito un modesto contributo alla trattazione dei procedimenti sopravvenuti ed allo smaltimento dell'arretrato, attesa l'avvenuta definizione ogni anno di poco più di 500 processi di semplice trattazione, in numero inferiore pertanto rispetto alle assegnazioni, come risulta dai dati forniti dall'ufficio statistiche della Corte, evidenziati nella seguente tabella:

Periodo	Movimento				Indicatori	
	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Esauriti totali	Pendenti fine periodo	Indice di Ricambio	Indice di smaltimento
2017 - 2018	0	440	307	133	69,8	69,8
2018 - 2019	133	710	560	283	78,9	66,4
Agg. 1 - 31 luglio 2019	283	42	28	297	66,7	

Tab 1: sezione quinta penale, movimento degli affari nel biennio 2017-2019 (periodo base di riferimento anno giudiziario, 1 luglio -30 giugno anno successivo)

che tale risultato è dovuto alla mancanza di consiglieri adibiti stabilmente alla trattazione dei procedimenti ed alla precarietà della struttura della cancelleria, costituita con personale insufficiente nel numero e privo della formazione necessaria;

che, seppure l'assegnazione in pianta stabile alla sezione di un adeguato numero di consiglieri e la prevedibile copertura del posto di presidente di sezione nei prossimi mesi rendono ipotizzabile, per l'anno 2020, un aumento di produttività¹, tale aumento presenta due criticità rappresentate dal fatto che la sezione, concepita per operare in ausilio alle originarie tre sezioni dibattimentali, tratta procedimenti di minor rilevanza ed esclusivamente con imputati liberi, cosicché appare inidonea ad aggredire i carichi di maggior rilievo della Corte; che occorre provvedere alla trattazione dei procedimenti prioritari ed allo smaltimento dell'arretrato, nei termini più volte ribaditi nel DOG e nei programmi ex art. 37 d.l. 98/2011 anche in considerazione delle prescrizioni dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia, all'esito delle recenti ispezioni (ordinaria e mirata); che la trattazione di detti affari prioritari, prima del consolidamento degli organici e della riorganizzazione della IV e della V Sezione, è stata sinora riservata alle prime tre sezioni penali, meglio strutturate e che, pertanto, appare opportuno alleggerire il carico della prima, della seconda e della terza sezione penale attraverso la istituenda nuova IV sezione, che dovrebbe concorrere pienamente alla trattazione del carico di maggior rilievo;

che, peraltro, la cancelleria della IV sezione, già oggi in difficoltà, non appare in grado di gestire autonomamente un maggior carico di lavoro, avendo il dirigente amministrativo escluso la possibilità di rafforzare gli organici in ragione della persistente mancanza di personale; sicché solo una struttura di maggiori dimensioni appare in grado di gestire in modo organizzato un maggior carico di lavoro;

che, in particolare, le prime tre sezioni penali della Corte, con previsione in pianta organica di sedici magistrati ciascuna (quattordici consiglieri e due presidenti), nonostante l'impegno di tutti, operano con persistente difficoltà, dovuta alla pendenza presso ciascuna di esse di una media di circa 16.000 processi e ad una capacità di smaltimento che, sia pure con l'incremento riscontrato nell'ultimo anno, è salvo modifiche rilevanti della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, non appare in grado di portare ad una pendenza ragionevole (non più di 5.000 processi per sezione, corrispondente ai flussi in entrata) in un termine breve, posto che nell'ultimo anno la riduzione dell'arretrato (che costituisce, di per sé, un dato certamente positivo, invertendo una tendenza all'aumento dell'arretrato che durava dal 2011) è stata complessivamente di circa 3.700 fascicoli (come si evince dai dati riportati nella seguente tabella);

¹ L'aumento ipotizzato si fonda sulle seguenti considerazioni:

1. nell'arco dell'ultimo periodo corrispondente all'anno giudiziario 2020, si sono avvicinati nella sezione 31 magistrati, per un totale di 560 procedimenti penali e 136 procedimenti di ingiusta detenzione definiti; nel dettaglio i due presidenti hanno definito il 30% dei procedimenti (rispettivamente 168 ordinari e 41 di ingiusta detenzione); ne consegue quindi che i 29 Consiglieri hanno esaurito mediamente 13 procedimenti ordinari e 3 di ingiusta detenzione a testa;
2. nello stesso periodo nelle sezioni ordinarie il numero medio di definiti per Consigliere, al netto delle sentenze de plano e di prescrizione, è stato pari a circa 160 sentenze pro-capite;
3. Applicando tale dato medio ai cinque consiglieri ipoteticamente in servizio a tempo pieno presso la quinta penale, si otterrebbe un numero di definiti pari a 800 procedimenti (cui aggiungere quelli del Presidente), per cui se nel periodo i consiglieri fossero stati effettivamente in servizio sarebbe stato possibile compensare e superare il flusso delle assegnazioni alla sezione.

Periodo	Pendenti inizio periodo	Sopravvissuti	Totale esauriti	Pendenti a fine periodo	Indice di ricambio	Indice di smaltimento
2015 - 2016	37.372	18.437	10.265	45.544	55,7	18,4
2016 - 2017	45.544	16.512	10.514	51.542	63,7	16,9
2017 - 2018	51.542	15.683	14.610	52.754	93,2	21,7
2018 - 2019	52.754	12.490	16.131	49.023	130,1	24,8

Tab. 2: sezioni penali ordinarie, movimento degli affari nel quadriennio dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2019.

rilevato inoltre che la IV Sezione, specializzata in materia di misure di prevenzione, mandati di arresto europei, revisioni, estradizioni, ha un organico di otto magistrati (sette consiglieri ed un presidente); che tale sezione ha avuto recentemente una diminuzione del carico, dovuta al trasferimento della competenza in materia di rogatorie internazionali dalla Corte di Appello alla Procura presso il Tribunale, riduzione peraltro compensata dalla trattazione di procedimenti in materia di prevenzione di rilevante complessità;

che l'unificazione della IV e della V Sezione in una unica sezione, che manterrà la denominazione di IV Sezione penale, nella quale confluiranno gli organici delle attuali IV e V Sezione, costituiti dagli otto magistrati dell'attuale IV sezione (un presidente e sette consiglieri) ed i sei magistrati della V sezione (un presidente e cinque consiglieri), per un totale di due presidenti e dodici consiglieri, con un organico complessivo comparabile con quello delle prime tre sezioni penali e le strutture di cancelleria di entrambe le sezioni, appare soluzione idonea a mantenere efficiente la trattazione dei procedimenti già di competenza dell'attuale IV sezione ed ad assicurare una maggiore produttività, sia in termini qualitativi che quantitativi, nella trattazione degli appelli penali nelle materie ordinarie già di competenza delle prime tre sezioni;

che, invero, in detta nuova sezione la trattazione dei procedimenti speciali già di competenza dell'attuale IV sezione sarà agevolata dalla rotazione nella formazione dei collegi tra un maggior numero di magistrati, con particolare riferimento ai giudizi di rinvio, che potranno essere assegnati alla medesima sezione specializzata in diversa formazione;

che per quanto concerne gli appelli penali nelle materie ordinarie, già di competenza delle prime tre sezioni, pare opportuno assegnare inizialmente alla nuova IV Sezione una parte soltanto dei procedimenti già di competenza specifica della V sezione penale, onde consentire un adeguato periodo di rodaggio, tenuto conto che detta sezione ha già una sua competenza specialistica rappresentata dalle competenze in materia di misure di prevenzione, patrimoniali e personali, dei MAE passivi, dei RID e delle revisioni;

che conseguentemente i reati di cui agli artt. 582 c.p., 610 c.p., 624 - 625 c.p., già di competenza della V sezione, vanno nuovamente assegnati alla prima sezione; i reati di cui agli artt. 474 c.p., 171 l. 633/1941, 635 c.p., 495 c.p., vanno nuovamente assegnati alla seconda sezione; i reati di cui agli artt. 385 c.p., 337 c.p. vanno nuovamente assegnati alla terza sezione; i procedimenti di cui agli artt. 314 - 315 c.p.p. vanno nuovamente assegnati alla quarta sezione; i reati di cui agli artt. 648 c.p. e 73 comma quinto dpr 309/1990 vanno invece assegnati a rotazione alle quattro sezioni; che inoltre vanno inizialmente esclusi dalla competenza della quarta sezione i processi con imputati attinti da misura cautelare detentiva ed i c.d. maxi - processi;

rilevato che, in conclusione, la nuova IV Sezione, per il primo anno del suo funzionamento, avrà:

- quale competenza specifica, quella relativa alle materie già oggi assegnata all'attuale IV Sezione, con le esclusioni sopra indicate, per un totale di circa 760 procedimenti annui;
- quale competenza generica, un quarto dei procedimenti attualmente assegnati a rotazione tra le prime tre sezioni (circa 650 fascicoli, tenuto conto dell'allegato prospetto relativo alle assegnazioni dei fascicoli alle sezioni, fornito dalla cancelleria centrale delle sezioni penali), esclusi, sempre per il primo anno, i procedimenti con imputati attinti da misura cautelare detentiva ed i c.d. maxi processi;
- alla sezione saranno altresì assegnati inoltre duecento processi già assegnati a ciascuna delle prime tre sezioni della Corte, da individuarsi tra quelli di più antica iscrizione in Corte

d'Appello, con valenza non superiore a 3 e con termine prescrizionale successivo di un anno e sei mesi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento già estinti per prescrizione ma con parte civile o con appello proposto dal PG o dal PM, per un totale di 600 procedimenti;

rilevato, ancora, che per il primo anno appare opportuno prevedere che i fascicoli pervenuti dalla Corte di Cassazione previo annullamento con rinvio delle decisioni adottate dalla IV Sezione vadano assegnati a rotazione tra le prime tre sezioni;

che appare altresì opportuno che i fascicoli già assegnati alla V Sezione, e non definiti al termine del 2019, stimabili in circa 100, restino attribuiti a tale sezione;

che, nel complesso, alla IV Sezione nel primo anno saranno attribuiti circa 2.000 procedimenti annui (un terzo dei quali rappresentati da procedimenti non ordinari);

che l'eterogeneità delle materie trattate fra competenza specifica ed altri processi suggerisce di prevedere una rotazione periodica dei collegi che trattano le misure di prevenzione in termine comunque non eccedente un anno; che tale soluzione garantisce il rispetto del principio della specializzazione dei magistrati della sezione senza compromettere l'individuazione di una sezione dedicata alla trattazione delle misure di prevenzione; che nella rotazione ciascun collegio porterà a compimento, anche oltre il periodo, le misure di prevenzione assegnate all'interno del periodo stesso;

che, ancora, in prossimità della scadenza del primo anno di funzionamento della nuova sezione, anche alla luce dell'esito dell'analisi sui flussi in entrata compiuta dall'apposita commissione tecnica, verrà definitivamente individuata la competenza specifica della sezione e al termine del primo anno la turnazione nell'assegnazione di processi di competenza cd. generica verrà estesa anche ai cd. maxi processi ed ai processi con imputati detenuti;

rilevato che, in conclusione, l'unificazione tra la IV e la V Sezione penale consente di garantire una maggiore produttività rispetto a quella assicurata oggi dalla V Sezione, posto che la sezione unificata inizierà a lavorare praticamente senza arretrato per quanto riguarda il settore ordinario mentre le pendenze dell'attuale quarta penale e dei procedimenti di ingiusta detenzione potranno essere quantificate in circa 700 fascicoli; che, in particolare, per mantenere il livello delle pendenze in equilibrio sarà necessario assicurare la definizione degli stimati 2.000 procedimenti in entrata, quindi almeno 160 definiti complessivi per consigliere oltre a quelli definiti dai presidenti; che detto numero rappresenta una stima per difetto della effettiva produttività se si tiene conto che:

- a) nel periodo 1/7/2018 - 30/6/2019 la IV Sezione ha definito 674 fascicoli (escludendo i procedimenti di rogatoria ad esaurimento) per un numero medio per magistrato pari a 106 procedimenti (se nel periodo fossero stati in servizio presso la sezione i 12 consiglieri previsti da tale variazione tabellare, il dato medio sarebbe stato pari a 56);
- b) che, come già evidenziato, un consigliere in servizio presso le sezioni ordinarie definisce in media circa 160 procedimenti all'anno, numero nel quale confluiscono tutte le tipologie di processi, indipendentemente dalla valenza, ed al quale vanno aggiunte le sentenze di prescrizione e le altre sentenze emesse de plano;
- c) per mantenere l'equilibrio, dunque, sarebbe sufficiente che ogni consigliere in servizio presso la sezione definisse circa 60 procedimenti speciali ed almeno 100 procedimenti ordinari attinti fra quelli specificati nei precedenti punti b) e c);

che detta unificazione garantisce anche maggiore omogeneità fra le quattro sezioni, tutte operanti con carichi di lavoro confrontabili al fine del raggiungimento dell'obiettivo comune, rappresentato dalla graduale contrazione dell'arretrato della Corte;

che il beneficio derivante alle prime tre sezioni consiste nella suddivisione della materia di competenza generica in quattro parti, e non più in tre parti (circa 220/240 fascicoli a sezione all'anno, come da prospetto delle assegnazioni alle sezioni dell'anno 2018) e nella riassegnazione dei fascicoli più risalenti, nei termini in precedenza prospettati, in 200 per ciascuna delle prime tre sezioni (che consentirà a queste ultime di fissare un numero maggiore di procedimenti rilevanti giacenti in archivio e di affrontarle con maggiore celerità i procedimenti di nuova assegnazione, in particolare quelli con imputati detenuti); mentre di scarsa

incidenza appare l'attribuzione alle prime tre sezioni dei procedimenti di modesto rilievo oggi di competenza della V Sezione;

che è ipotizzabile, conseguentemente, l'esaurimento da parte della nuova IV Sezione di sopravvenienze annue per processi ordinari, stimabili in 1200/1300 procedimenti (fissando circa n. 80 udienze all'anno (due a settimana) nelle quali potranno definirsi complessivamente non meno di n. 1200 processi (5 a giudice ad udienza);

ritenuto, dunque, che l'obiettivo è concretamente realizzabile, richiedendosi a tal fine l'assegnazione a ciascun consigliere di un numero di procedimenti obiettivamente sostenibile, come è facilmente evincibile dal rapporto tra il numero dei procedimenti da assegnarsi alla sezione ed il numero delle unità in essa operanti (l'organico della nuova IV Sezione consentirebbe di definire un numero di procedimenti pressoché in linea con le sopravvenienze annue stimabili, sempre con riguardo ai processi ordinari, in circa 1.200/1.300);

che i tempi di approvazione della presente variazione tabellare consentono ragionevolmente un inizio di operatività della nuova IV Sezione a partire dall'approvazione da parte del CSM, salvo verifica dei risultati raggiunti e miglior definizione delle competenze all'esito del monitoraggio che dovrà essere attuato entro l'anno dall'entrata in funzione con l'ausilio del funzionario statistico distrettuale e della commissione tecnica per il settore penale istituita con decreto del 20 novembre 2016 di questo Presidente;

sentiti i Presidenti di sezione, come previsto dalla vigente circolare del CSM sulle tabelle;

tenuto anche conto della nota del Presidente coordinatore delle sezioni penali in data 4 novembre 2019;

vista la vigente circolare del CSM in materia tabellare per il triennio 2017-2019, con particolare riferimento agli articoli 37, 139 e 140;

a modifica di ogni precedente diverso provvedimento;

DISPONE

1. le sezioni IV penale e V penale sono unificate nella nuova IV Sezione penale, composta in pianta organica da n. 2 presidenti e dodici consiglieri;
2. la nuova sezione tratterà i procedimenti in materia di misure di prevenzione, mandati di arresto europei, revisioni, estradizioni e più in generale tutti i procedimenti già di competenza della preesistente IV sezione penale pendenti al momento di applicazione del provvedimento, nonché gli appelli ordinari già di competenza della V sezione penale pendenti al momento di applicazione del provvedimento, i procedimenti di cui agli artt. 314 - 315 c.p.p.; sono esclusi i procedimenti riassegnati alle sezioni I, II, III penale e, per il primo anno, i processi con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva ed i c.d. maxi processi;
3. alla nuova sezione sono inoltre assegnati un quarto dei procedimenti di competenza generica attualmente assegnati a rotazione tra le prime tre sezioni, oltre ai 200 procedimenti più risalenti assegnati a ciascuna delle sezioni I, II, III, con valenza non superiore a 3, e con termine prescrizione successivo di un anno e sei mesi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento o con reati già estinti per prescrizione ma con parte civile o con appello del PM o del PG, nella misura complessiva di 600 procedimenti per l'anno 2020;
4. i procedimenti per i reati di cui agli artt. 582 c.p., 610 c.p., 624-625 c.p. sono nuovamente assegnati alla I sezione;
5. i procedimenti per i reati di cui agli artt. 474 c.p., 171 l. 633/1941, 635 c.p., 495 c.p. sono nuovamente assegnati alla II sezione;
6. i procedimenti per i reati di cui agli artt. 385 c.p., 337 c.p. sono nuovamente assegnati alla III sezione;
7. i procedimenti per reati di cui agli artt. 648 c.p. e 73 comma quinto dpr 309/1990 sono assegnati a rotazione alle quattro sezioni.

Riserva a successivo provvedimento a firma congiunta con il dirigente amministrativo ulteriori disposizioni attuative, anche per la riorganizzazione delle cancellerie.

La presente variazione tabellare entra in vigore dopo la relativa approvazione da parte del CSM.

Roma, 13/11/2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Luciano Panzani

